

SENTENZA n. 5/2026

Il Tribunale Federale, in data 4 maggio 2026, composto da:

Avv. Giuseppe Maria Riccio	Presidente
Avv. Ilaria Pietroletti	Componente
Avv. Antonio Cippone	Componente

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui seguenti deferimenti a carico di Livia Ghetti, in qualità di tecnico della società ASD Ginnastica Estense Otello Putinati:

- a) Per aver proferito insulti nei confronti delle ginnaste della ASD Ginnastica Estense Otello Putinati: *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* dal seguente tenore: “faccia da insulsa” riferito alla sola *omissis* e a tutte “stupide”, “cretine”, “deficienti”, “siete delle merde”, “teste di cazzo”, “non valete niente” oppure offendendole con insulti riferiti al loro aspetto fisico quali: “balene”, “ciccione”, “maiali” o evidenziando in maniera negativa il loro aspetto fisico e specifiche parti del loro corpo. Le offese generavano turbamento nelle ginnaste, in particolare alle più piccole come *omissis* che scoppiava in lacrime. Le condotte in particolare costituiscono: 1) abuso psicologico in ambito sportivo (emotional abuse), specie in quanto le umiliazioni avvenivano in sede pubblica; 2) dinamiche manipolative, sub specie della manipolazione autoritaria consistenti nell’instillare paura per ottenere obbedienza, nella svalutazione sistematica (critiche distruttive, mai costruttive) per ridurre l’autostima, nella colpevolizzazione (“non valete niente”) che sposta il problema sulle atlete, nell’uso del gruppo come arma, umiliando una ragazza davanti alle altre crea un clima di controllo; 3) clima relazionale tossico, atteso che la ripetizione degli insulti e l’assenza di limiti emotivi indicano un clima di allenamento non sicuro, dove la prestazione sportiva viene associata al valore personale, l’allenatrice Sig.ra Ghetti utilizzava la vergogna come leva e i feedback che rendeva non avevano scopo tecnico, ma punitivo; 4) dinamica di “power imbalance”, atteso che nel rapporto tecnico-atleta, soprattutto con minori, l’adulto gode di autorità, controllo del giudizio tecnico e potere sul ruolo agonistico dell’atleta e tale potere veniva usato dalla Sig.ra Ghetti in modo punitivo o umiliante, non consentendo all’allieva di difendersi e comportando una interiorizzazione del senso di inadeguatezza. Dal luglio 2022 a gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), b), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- b) per essersi resa protagonista in diverse occasioni, di continui insulti, anche di aggressioni fisiche ai danni della ginnasta minorenni *omissis*. In particolare, da fine luglio 2022 fino a

- gennaio 2025, la tesserata Ghetti aggrediva sistematicamente la *omissis* con tirate di capelli e schiaffi. Nel novembre-dicembre 2023, in un impeto di ira, afferrava per il collo la *omissis* con tutte e due le mani scuotendola con forza e graffiandola, azione che lasciava i segni sul collo della ragazza. Nel luglio 2024 dava uno schiaffo alla *omissis* oltre a lanciarle diverse clavette addosso mentre l'8 ottobre 2024 la aggrediva violentemente. Le condotte in particolare costituiscono: 1) abuso fisico e coercizione psicologica in ambito sportivo, con passaggio dall'abuso verbale alla violenza fisica, evoluzione tipica delle relazioni abusive vede una progressiva escalation: prima insulti e intimidazioni verbali, poi perdita del controllo, infine aggressioni fisiche ripetute. Le condotte della Sig.ra Ghetti (tirate di capelli, schiaffi, afferramento del collo con entrambe le mani, lancio di oggetti, etc.) rappresentano un modello di aggressività non episodica ma strutturata, segno che la Sig.ra Ghetti utilizzava la violenza fisica come metodo, in maniera non episodica; 2) creazione di relazione a elevata coercizione giacché esercitando violenza fisica sui minori si è creata dominanza fisica (la Sig.ra Ghetti usava il proprio corpo come strumento di sottomissione: tirare capelli, colpire, afferrare il collo), si crea relazione di controllo che crea un senso di impotenza totale nell'atleta e si instaurava intimidazione continua, anche in ragione della prevedibilità degli episodi ("aggrediva sistematicamente") la quale creava un clima di costante allerta, che delle atlete produceva ansia anticipatoria, paura dell'allenamento, chiusura emotiva e dissociazione o anestetizzazione; 3) abuso di potere e c.d. appannamento dei confini, giacché la Sig.ra Ghetti utilizzava la forza per ottenere disciplina o prestazione, in ragione della sproporzione totale di potere tra adulto e adolescente/minore, con il primo (la sig.ra Ghetti) che sfruttava la propria autorità istituzionale per annullare la capacità della minore di difendersi e per creare dipendenza emotiva basata sulla paura (c.d. coercive control – forma di dominio che combina violenza, intimidazione e svalutazione); 4) episodi di violenza grave quali l'afferramento per il collo che costituisce condotte sia dannosa sia pericolosa, implicando un rischio fisico serio, rappresentando una forma estrema di intimidazione, possedendo una forte carica simbolica di dominazione; con il fatto che siano rimasti segni visibili sul collo che conferma l'idea di un atto violento non impulsivo ma esercitato con intensità e coerenza rispetto a un metodo. Dal luglio 2022 a gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1- lett. a); degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- c) per avere, in due occasioni, precisamente nell'autunno 2023, nei confronti della ginnasta minorenni *omissis*, e nella primavera 2024 nei confronti della ginnasta *omissis*, contro la volontà delle stesse, bloccando i polsi delle ragazze, utilizzando una forbice non adeguata, tagliato con violenza le unghie alle stesse perché ritenute troppo lunghe. Ciò causando dolore, ferite e sofferenza ai danni delle ginnaste. Le condotte in particolare costituiscono: 1) abuso fisico e psicologico in ambito sportivo con forti componenti di coercizione e

- violazione dell'integrità personale e con gli atti posti in essere dalla Sig.ra Ghetti (blocco fisico dei polsi, uso di strumenti inadeguati, esercizio della forza, dolore e ferite, azione contro la volontà del minore) si configura una intrusione fisica coercitiva, utilizzando il corpo dell'atleta come "oggetto" manipolabile dall'adulto; 2) uso della forza come strumento disciplinare, giacché l'atto di tagliare le unghie indica un comportamento non tecnico, ma punitivo/disciplinare, non riguardando la sicurezza dell'esercizio (esistendo procedure appropriate e comunicazione preventiva con i genitori) ma essendo una imposizione corporea basata sull'autorità, non sulla necessità didattica; 3) coercizione fisica, con privazione del controllo corporeo, impossibilità per le atlete di sottrarsi, sensazione di impotenza, vissuti di paura e vulnerabilità; 4) violenza simbolica e umiliazione, giacché il gesto è controllo sulla corporeità, produce umiliazione e vergogna, mina l'autonomia e l'autostima delle atlete che non vengono trattate come individue, ma come "materiale da disciplinare". Fatti accaduti in Ponte Lago Scuro (FE), presso la palestra sociale" in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del 16 Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- d) per aver spintonato in palestra la ginnasta *omissis* facendola quasi cadere mentre in altra occasione prendere il cerchio, attrezzo ginnico, per tirarlo più volte nei confronti della *omissis*, colpendola sulla testa e sui piedi. Tali condotte costituiscono in particolare 1) aggressione fisica, intimidazione e abuso di potere; quale aggressione fisica diretta lo "spintone" costituisce una forma di aggressione immediata, caratterizzata da contatto fisico violento, rischio di caduta e infortunio, utilizzo della forza come strumento di controllo, come un atto intenzionale di dominanza; 2) uso di un attrezzo, che costituisce una forma più grave di aggressività fisica, perché trasforma l'attrezzo sportivo in uno strumento di offesa, che si intensifica proprio con l'attrezzo, e che comporta una umiliazione pubblica, tesa a creare vergogna, senso di vulnerabilità, paura di nuovi episodi, veicolando il messaggio di controllo totale che induce nell'atleta una sensazione di impotenza strutturale; 3) dinamiche di intimidazione e terrore sportivo, giacché il ripetersi dell'azione indica non un gesto impulsivo, ma un comportamento persistente, percepibile come un atto punitivo o intimidatorio; 4) abuso di potere in relazione asimmetrica, giacché la Sig.ra Ghetti, in quanto adulta e figura autoritativa, esercita un potere che la ginnasta non poteva controbilanciare e l'aggressione fisica ripetuta si innesta su questa asimmetria, trasformando l'allenamento in un contesto di violenza strutturale, non episodica. Nel settembre 2023 - dicembre 2023 in Ponte Lago Scuro (FE), in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la 17 prevenzione delle molestie,

- della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- e) per aver, in occasione dei campionati italiani di Ancona, preso con rabbia il braccio destro della ginnasta *omissis*, per conficcava le proprie unghie provocando così dolore ed i segni delle unghie alla ragazza per poi darle uno schiaffo. Le condotte in particolare costituiscono: 1) aggressione fisica deliberata, con connotazioni di violenza emotiva e coercitiva, mirata e intenzionale che voleva causare dolore immediato, immobilizzazione, superiorità fisica e intimidazione diretta; 2) violenza emotiva “ravvicinata” poiché la Sig.ra Ghetti è entrata nello spazio corporeo della minore senza consenso, utilizzando il contatto per comunicare rabbia e dominio e generando una sensazione di vulnerabilità totale (boundary violation); 3) atto di punizione e umiliazione, atteso che lo schiaffo è un atto violento, ma un gesto simbolico di degradazione, disprezzo, punizione pubblica e sottomissione dell'atleta, generando paura e obbedienza forzata; 4) combinazione di aggressività fisica e impulsività; 5) abuso di potere in contesto agonistico, giacché il fatto che l'episodio avvenga durante i campionati italiani amplifica la gravità delle condotte, considerando che l'atleta era già sotto stress, l'allenatrice aveva pieno controllo in un ambiente competitivo, la minore non poteva difendersi né allontanarsi, rappresentando una forma di coercizione totale, tipica dei contesti abusivi. Fatti accaduti nel dicembre 2023 ad Ancona, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), d), e) e j) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- f) per aver comminato punizioni nei confronti delle ginnaste da lei allenate *omissis*, *omissis*, *omissis* consistenti nel non farle bere o andare in bagno fin quando non avessero eseguito in maniera da lei ritenuta corretta. Tali condotte configurano in particolare: 1) abuso emotivo, coercizione e controllo corporeo, poiché la privazione di bisogni fisiologici come strumento coercitivo era usata come leva punitiva, tesa a esercitare controllo sulla fisiologia dell'atleta, creare un'associazione tra dolore/disagio e mancata prestazione, violazione del principio di tutela dell'integrità fisica dei minori; tutti quale maltrattamento tramite privazione fisica; 2) abuso psicologico, che si sostanzia nell'annullare l'autonomia personale, riducendo l'atleta a oggetto disciplinare, creando una percezione di totale subordinazione (coercive control); 3) punizione corporale senza contatto fisico, che portava sofferenza fisica, sofferenza psicologica (ansia, paura, vergogna) in uno con l'umiliazione pubblica (essere costrette a trattarsi davanti agli altri); 4) condizionamento attraverso la minaccia, creando un circuito di condizionamento basato sulla paura (di sbagliare, della punizione corporale, di chiedere aiuto, della Sig.ra Ghetti in persona e quale tecnica). Dal luglio 2022 al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE), in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d) e 11, comma 1 lett. b), c), e) e j) delle

- linee Giuda FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- g) per aver, seppur senza competenze mediche, indicato di togliere il busto alla ginnasta *omissis* per poi curare i dolori alla schiena della ginnasta praticandole dei massaggi. Il tutto sempre senza le necessarie competenze mediche e fisioterapiche, aggravando così i problemi fisici della ragazza. La condotta costituiva 1) esercizio di professionalità che non possedeva la Sig.ra Ghetti, con rischio (verificatosi) di danneggiamento dell'atleta; 2) gaslighting fisico, mostrando alla ragazza che il suo corpo e il suo dolore non appartenevano a lei ma all'autorità della Sig.ra Ghetti. Nel giugno 2022 a gennaio 2025, in Ferrara, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 19 4, comma 2, del Codice di comportamento sportivo CONI; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- h) per non aver, in relazione alle ginnaste *omissis* e *omissis*, rispettato l'orario scolastico stabilito ed il percorso accademico concordato con i genitori, ossia allenamento dalle 9 alle 16, con un'ora di pausa pranzo, con inizio dell'orario scolastico subito dopo le 16 in quanto gli allenamenti duravano dalle 9 del mattino fino alle 18.30 della sera, con solo 45 minuti di pausa pranzo, con conseguente impossibilità per le ginnaste di seguire in maniera adeguata l'orario scolastico. Dal gennaio 2024 fino al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), d) ed e), art. 11, comma 1 lett. c) delle linee Giuda FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- i) per aver fatto eseguire esercizi alla ginnasta *omissis* su una superficie non adeguata e senza protezioni causando alla stessa una borsite. Nell'ottobre 2024 in Ponte Lago Scuro (FE), in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; dell'art. 10, comma 1-lett. a) e c) delle linee Giuda FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;
- j) per aver fatto continuare alla ginnasta *omissis* l'allenamento invece di sospenderlo ed approfondire le cause alla base del malessere avuto poco prima consistente in svenimento e crisi epilettiche. Nel 2022, presso la palestra sociale sita in Ponte Lago Scuro (FE), in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; dell'art. 10, comma 1-lett. a), c), d) delle linee Giuda FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi

e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI;

- k) per aver imposto alla ginnasta *omissis* di interloquire telefonicamente con i propri genitori una sola volta al giorno. Dal novembre 2023 al gennaio 2025, in Ponte Lago Scuro (FE) in violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1 e 2 del Codice comportamento sportivo CONI; degli artt. 10, comma 1-lett. a), c), d), f) e 11, comma 1 lett. b), c), e) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

Questo Tribunale è altresì chiamato a pronunciarsi sul deferimento a carico della ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, per responsabilità oggettiva in ordine alle condotte contestate alla propria tesserata Livia Ghetti, in violazione dell'art. 6 comma 5, del Regolamento di Giustizia.

Svolgimento del processo

A seguito di atto di deferimento del 14/1/2026 le incolpate LIVIA GHETTI e ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI si costituivano, ritualmente, con deposito di memoria difensiva.

In data 6/2/2026 si teneva, in Roma, la prima udienza che, su richiesta della Procura Federale veniva rinviata al 13/2/2026 ai fini di un parziale patteggiamento, con termini procedurali sospesi su istanza delle parti.

All'udienza del 13/2/2026 il Tribunale disponeva l'esame dei testimoni della difesa, *omissis* e *omissis*, rinviando al 24/2/2026.

Su istanza della difesa la predetta udienza veniva differita al 13/3/2026 con sospensione dei termini di durata del giudizio ex art. 75, lett.d) CGD FGI.

All'udienza del 13/3/2026 venivano sentiti i testimoni della difesa *omissis* e *omissis* ed all'esito il Tribunale disponeva l'esame del testimone della difesa *omissis*, nonché l'esame di *omissis* ex art. 73, comma1, RGD.

Alla successiva udienza del 20/3/2026, non compariva la teste *omissis* la quale, non più tesserata FGI, preannunciava la sua decisione con mail del 19/3/2026. Nel corso dell'esame di *omissis*, durante il quale era presente anche il padre *omissis*, la Procura chiedeva che venisse chiamato anch'esso a testimoniare, richiesta che veniva respinta dal Tribunale in quanto inconferente con i fatti di causa. Venivano, invece, disposti gli esami del teste della difesa *omissis* e del teste *omissis* ex art. 73, comma1, RGD, rinviando all'udienza del 30/3/2026.

Con istanza del 27/3/2026 la Procura Federale reiterava la richiesta di escussione di *omissis*, nonché l'escussione di *omissis*.

Alla successiva udienza del 30/3/2026 il Tribunale rigettava la predetta istanza della Procura riservando la motivazione in sentenza. Dopo l'escussione dei testi *omissis* e *omissis* il procedimento

veniva rinviato all'udienza del 30/4/2026 per la discussione finale con termine per memorie fino a 10 giorni prima.

Sia la difesa che la Procura depositavano tempestive memorie conclusionali.

All'udienza del 30/4/2026, dopo la discussione e le libere dichiarazioni rilasciate dall'incolpata GHETTI LIVIA, le Parti così concludevano:

- Procura: 1) dichiarare la responsabilità disciplinare della deferita Livia Ghetti per tutti i capi di incolpazione di cui all'atto di deferimento; 2) irrogare alla deferita la sanzione radiazione; 3) irrogare la sanzione ... a carico ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI;
- Difesa: 1) Assolvere la Sig.ra Livia Ghetti da ogni addebito, per insussistenza dei fatti contestati e, comunque, per non essere stati raggiunti gli estremi di prova necessari a fondare una pronuncia di responsabilità disciplinare, anche in applicazione del principio in *dubio pro reo* e conseguentemente non irrogare alcuna sanzione disciplinare per responsabilità oggettiva alla ASD Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Federale dovesse ritenere sussistenti alcune delle condotte contestate, applicare una sanzione di minore gravità rispetto alla radiazione, tenuto conto: (a) della natura episodica e non sistematica delle eventuali condotte accertate; (b) dell'assenza di danni permanenti o irreparabili alle atlete; (c) del contesto agonistico e della pressione tipica dell'ambiente sportivo di alto livello; (d) dell'assenza di precedenti disciplinari a carico della Sig.ra Ghetti; 3) conseguentemente irrogare la sanzione disciplinare di minor gravità, per responsabilità oggettiva, alla ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI.

Il Tribunale federale, preso atto delle richieste formulate dalle parti, pronunciava il dispositivo riservando la pubblicazione delle motivazioni nei termini di regolamento

Sull'istanza del 27/3/2026 della Procura Federale

Con l'istanza del 27/3/2026 la Procura Federale chiedeva che venissero auditi a testimoni *omissis* (padre di *omissis*) e la *omissis*. Tali richieste istruttorie sono state ritenute inammissibili in quanto:

- a) *omissis* non risulta aver alcuna cognizione diretta dei fatti contestati nel procedimento, potendo riferire esclusivamente de relato le confessioni ricevute della figlia, già sentita da questo Tribunale. E di fatti la Procura motiva la sua richiesta ai fini della valutazione sulla attendibilità della teste *omissis*, valutazione di competenza del Tribunale che non necessita di ulteriori riscontri in merito;
- b) Il nome di *omissis*, ginnasta allenata da LIVIA GHETTI e quindi certamente a conoscenza dei fatti contestati, risulta dagli atti delle indagini, tuttavia la Procura Federale non ne ha richiesto l'escussione nei termini di cui all'art. 69, comma 3, RGD. La circostanza che l'art. 73, comma 1, RGD consenta al Tribunale di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova non può essere invocata dalle Parti per supplire ad eventuali carenze delle richieste istruttorie.

Sull'attività istruttoria

Prima di entrare nel merito delle singole contestazioni si rileva come dall'istruttoria siano emerse versioni diametralmente opposte in merito ai fatti di cui si discute. Talune ginnaste, infatti, hanno descritto il comportamento dell'allenatrice come severo, negando tuttavia i fatti addebitati, altre, invece, hanno confermato gli episodi contestati dalla Procura Federale. Tale contrasto risulta essersi verificato anche nel procedimento penale R.G.N.R. 497/2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara a carico di LIVIA GHETTI ove il PM ha chiesto l'archiviazione rilevando che *"dall'attività istruttoria condotta, emergeva il seguente quadro in relazione al metodo/spirito dell'allenamento condotto dall'odierna indagata: per un verso, detto allenamento veniva descritto come maltrattante, violento e offensivo; per altro verso (la gran parte delle persone sentire si sono orientate in tal senso), invece, l'allenamento della GHETTI veniva descritto come severo, giusto, costruttivo e, comunque, necessario/indispensabile per raggiungere obiettivi di eccellenza (campionati nazionali/mondiali e/o olimpiadi di ginnastica ritmica) - in alcuni casi, le persone sentite hanno anche stigmatizzato la denuncia presentata nei confronti dell'allenatrice avanzando l'ipotesi di una sorta di ritorsione dei genitori delle allieve esclude dalle convocazioni nazionali"*.

Della richiesta di archiviazione della Procura, avverso la quale la teste *omissis* ha riferito di aver proposto opposizione in qualità di denunciante, non se ne conosce l'esito al momento. Né si conoscono gli atti delle indagini della Procura della Repubblica la quale non risulta aver fornito riscontro all'invito della Procura Generale dello Sport del CONI a trasmettere atti e documenti ostensibili.

La contraddittorietà delle versioni riferite sia nelle audizioni innanzi alla Procura Federale sia nell'esame dei testimoni nel corso del procedimento comporta una attenta valutazione sulla attendibilità delle dichiaranti che possono essere state indotte a sminuire i fatti addebitati all'allenatrice in quanto tuttora militano presso la ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI a vario titolo, come per esempio emerso dalle testimonianze di:

- a) *omissis*: **"mi alleno da sempre con la sig.ra Ghetti ... nel mio futuro penso di continuare ad allenarmi sempre meglio"**;
- b) *omissis*: **"attualmente sto frequentando i corsi di formazione per diventare allenatrice della Putinati"**;
- c) *omissis*: **"ho intenzione di restare presso la Putinati fin quando avrò voglia di allenarmi"**.

Al contempo altre dichiaranti potrebbero – astrattamente – essere state indotte ad aggravare la posizione dell'incolpata per ragioni di risentimenti personali o delusioni agonistiche.

Ciò comporta la necessità di individuare opportuni riscontri probatori ai fatti addebitati all'incolpata LIVIA GHETTI, riscontri però che non possono essere rinvenuti, se non in concomitanza con altri elementi, nei file audio depositati dalla Procura Federale in quanto trattasi di messaggi vocali intercorsi tra *omissis* (madre di *omissis*) con *omissis* (madre di *omissis*) e con *omissis* (madre di *omissis*) su fatti ai quali non hanno assistito direttamente, ma che gli sarebbero stati riferiti dalle rispettive figlie.

Sui singoli capi di incolpazione

Sul capo di incolpazione a):

In proposito risultano agli atti le seguenti dichiarazioni:

- *omissis* (audizione PF del 22/9/2025), alla domanda “che tipo di urla rivolgeva la Ghetti nei vostri confronti” rispondeva: “sei una cretina, sei stupida solo quando facevamo veramente arrabbiare. Non è che senza motivo ci urlava queste cose”. E alla domanda “quando diceva che eravate delle teste di cazzo” rispondeva: “è successo con me una volta perché sapeva che con me poteva permettersi di dire qualcosa di più pesante. Con le altre non ha usato quell’espressione”;
- *omissis* (audizione PF del 19/9/2025, sostanzialmente confermata nel corso della testimonianza): “la Ghetti utilizzava il termine “cretine” solo dopo una ripetuta serie di mancanze di rispetto del suo lavoro. Le altre frasi non le ho mai sentite”;
- *omissis* (audizione PF del 22/9/2025) alla domanda “siete mai state apostrofate dalla Ghetti con frasi del tipo “cretine”, “teste di cazzo”, “facce di merda”, “deficienti”” rispondeva: “no, mai. Solo qualche volta cretine”;
- *omissis* (testimonianza del 20/3/2026): “Non ho mai sentito usare la parola “cretina” né contro di me né contro altre ginnaste”;
- *omissis* (audizione del 19/9/2025): “l’allenatrice ci insultava tutti i giorni da quando arrivavamo a quando ce ne andavamo ... Gli epiteti maggiormente utilizzati erano “cretine”, “teste di cazzo”, “facce di merda”, “deficienti”. A sentire queste frasi mi sentivo male, una brutta persona, anche perché lo diceva alla presenza di altri ... ci insultava sul fisico, ci chiamava “balene””;
- *omissis* (audizione del 19/9/2025, sostanzialmente confermata nel corso della testimonianza): “l’allenatrice Ghetti ... ci insultava con “stupide”, “cretine”, “deficienti”, “teste di cazzo”, “maiali”, “ciccione”. A me per diverso tempo, tutti i giorni mi diceva testualmente che avevo la faccia da “insulsa””;
- *omissis*, madre della ginnasta *omissis* (denuncia alla PS di Brescia): “Ghetti Livia ... era solita riferire epiteti ingiuriosi come “teste di cazzo, facce di merda, cretine, deficienti, ciccione, merde”. Mia figlia in quel periodo mi riferiva tutto”.

A fronte di tali contrastanti versioni che, con varie sfumature, vanno dalla negazione totale dell’evento (*omissis*) alla piena conferma (*omissis*), grande rilevanza assume senza dubbio la chat whatsapp di un gruppo di ginnaste, ovvero un ambiente virtuale condiviso dove evidentemente ritenevano di potersi esprimere liberamente. Da tale documento, fornito alla Procura Federale da *omissis*, emergono le seguenti affermazioni:

- *“omissis nervoso”*: “raga io l’unica cosa che penso è che dovete anzi dobbiamo fare è essere unite come ci ha insegnato *omissis*. Solo così possiamo sputtarla e mandarla a fanculo. Perché essere prese in giro e soprattutto usate è una delle cose più brutte che una persona può fare. Non vedete che ci ha sempre messe una contro l’altra dicendo cose brutte e lo stesso ha fatto con i genitori. Per fortuna stiamo iniziando ad aprire gli occhi e a capire quanto sia una persona di merda ... è lei il problema è lei che ci fa odiare questo sport. Non può trattare le persone in questo modo non siamo degli oggetti che vengono usati e gettati via come se nulla fosse. Finché non ci facciamo sentire lei continuerà a fare quello che vuole ovvero manipolare le persone. È una persona orribile dobbiamo ribellarci. Ha superato

*veramente il limite. Lo sport non è solo fatica vuol dire star bene. Si può stare bene solo se l'ambiente è positivo, lì dentro non c'è nulla di positivo anzi **veniamo mortificate e umiliate tutti i giorni***";

- *omissis: "magari a noi piace pure sto sport ma con lei che ci tratta di merda ci dice le peggio cose ..."*;
- *omissis: "lei è una grande manipolatrice che sicuramente quando le andremo a parlare ci farà passare come delle false, bugiarde e maleducate cosa che non siamo anzi siamo fin troppo per lei ... ma quella donna se ne rende conto che **nessuno la sopporta che non riesce a stare in buoni rapporti con nessuno al di fuori del suo cagnolino personale o comunque di chi si schiavizza al suo cospetto ... io mi sono stancata ... se noi le facciamo tanto schifo come dice allora la faremo felice andandocene**"*;
- *omissis: "è una merda che fa i suoi comodi ... lei umilia le persone"*.

In merito a tale chat, nell'audizione del 29/9/2025 omissis riferiva: "risalgono a fine luglio 2024, pochi giorni prima che io andassi a parlare con la Ghetti. Sono screen del mio telefono. "omissis nervoso" è omissis ... "omissis" è omissis, "omissis" è omissis ... è possibile leggere ... messaggi riferiti alla Ghetti ... omissis ... con la frase "cagnolino personale" si riferisce all'allenatrice omissis mentre con la frase "chi si schiavizza al suo cospetto" si riferisce alla sig.ra omissis, madre della omissis".

Che i commenti espressi in chat fossero riferiti alla Ghetti è stato confermato anche dalle testimoni omissis ("confermo che il messaggio scritto da me, all'interno della chat del gruppo whatsapp, nel quale dichiaro testualmente "cioè magari a noi piace pure sto sport ma con lei che ci tratta di merda, ci dice le peggio cose e quando le fa comodo ci dice che siamo all'apice della nostra carriera" era riferito a Livia Ghetti") e da omissis ("confermo che nei msg del gruppo whatsapp, che sono agli atti, mi riferivo alla sig.ra Ghetti e confermo di aver scritto in quel gruppo che Livia "umilia le persone"). Inoltre non privo di rilevanza è il nome che il gruppo di ginnaste ha attribuito alla chat, ovvero "teste di ca**o". L'unica partecipante a fornire una spiegazione in proposito è omissis, nell'audizione della Procura Federale del 19/9/2025, che alla domanda "potrebbe indicarmi il nome del gruppo whatsapp" rispondeva: "**Teste di cazzo. Il gruppo prima non si chiamava così, ha cambiato il nome in "Teste di cazzo" ad aprile 2023 in quanto quotidianamente la Ghetti ci appellava così insieme a "siete delle merde"**".

Evidentemente trattavasi di un'offesa proferita con costanza al punto tale indurre le ginnaste a fare propria una siffatta denominazione. Né appare possibile sostenere che la decisione di chiamare così il gruppo possa essere ricondotta ad auto-ironia delle ragazze. Se così fosse stato probabilmente la circostanza sarebbe stata riferita almeno da qualcuna di loro. Invece le altre, assai inverosimilmente, hanno riferito di non ricordare la ragione di quella denominazione o addirittura la denominazione stessa; ovvero, pur ricordandolo, hanno affermato – altrettanto inverosimilmente - di non aver mai sentito la curiosità di chiedere le ragioni di un nome così particolare. Vedansi in proposito:

- a) La testimonianza di omissis: "**non so dire il motivo per il quale si chiamasse così il gruppo**";
- b) La testimonianza di omissis: "**non ho mai chiesto perché il gruppo whatsapp si chiamasse teste di cazzo**";
- c) L'audizione di omissis: "**non ricordo il nome, è tanto tempo che non scriviamo ... non lo trovo, credo di aver eliminato il gruppo**".

In considerazione di quanto sopra deve ritenersi provato l'illecito di cui al capo a) dell'atto di deferimento.

Sui capi di incolpazione b), c), d) ed e):

Poiché i suddetti capi attengono tutti a maltrattamenti fisici, ancorché rivolti a soggetti differenti, si ritiene opportuno trattarli congiuntamente, iniziando dal capo c) in quanto riconosciuto, quantomeno nel fatto essenziale, dalla stessa incolpata e confermato da tutte le dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento.

In particolare dal verbale di interrogatorio della Procura della Repubblica di Ferrara risultano le seguenti risposte di LIVIA GHETTI:

- alla domanda *“ha mai tagliato le unghie a omissis facendole uscire il sangue”*: ***“è capitata un'unica occasione in cui le ho tagliato le unghie; preciso che eravamo in palestra durante un allenamento. Nello specifico un giorno è arrivata in palestra con delle unghie molto lunghe e io le dicevo di toglierle perché erano delle armi e potenzialmente lesive in un lavoro di squadra, sia nei suoi riguardi che nei confronti delle compagne; lei ignorava le mie parole e dopo circa 20 giorni in cui lei non aveva preso appuntamento dall'estetista e aveva ancora queste unghie lunghe, io ho preso delle forbici e dicendo “è arrivata l'estetista” gliele ho tagliate. Preciso che è stato un momento quasi goliardico perché le sue compagne sogghignavano e lei si sentiva al centro dell'attenzione e non mostrava segni di disagio, ma era scocciata perché aveva speso dei soldi. Ricordo che le unghie erano dure tanto che ho fatto fatica a tagliarle, ma sono stata molto attenta e non è uscito sangue”***;
- alla domanda *“ha mai tagliato le unghie a omissis provocandole dolore”*: ***“mi pare di ricordare, anche se non con sicurezza, di aver tagliato le unghie a omissis dopo l'episodio di omissis, ma potrei sbagliarmi. Con omissis avevo un rapporto superficiale in quanto non la allenavo direttamente, ma siccome la mia assistente omissis mi aveva informata che l'atleta veniva in palestra con le unghie lunghe, io chiedevo un colloquio con la madre. Durante il colloquio spiegai il tutto chiedendole di portare la figlia dall'estetista a toglierle, ma la madre mi ha risposto “ma io ho speso dei soldi e non ne vedo il motivo” nonostante io glielo avessi appena spiegato e a quel punto le dicevo che se entro tre giorni non le avesse rimosse, gliele avrei tagliate io e lei mi ha detto che avrebbe provveduto. Quindi non avendole rimosse, durante un allenamento, in palestra mi avvicinavo a lei con le forbici, le chiedevo di allungare le mani e lei, senza dire nulla, ma facendo delle smorfie, me le porgeva ed io le tagliavo le unghie ... Sono stata cauta e non le ho provocato dolore e lei non me lo ha manifestato, era solo scocciata”***.

Anche senza voler dare credito ai dettagli aggiunti da alcune ginnaste sui due episodi (per esempio audizione PF omissis del 19/9/2025: *“la Ghetti vedendo le unghie della omissis ... è andata verso uno scatolone a prendere le forbici e gliele ha iniziate a tagliare. Le forbici non erano quelle per le unghie ma quelle grosse dell'Ikea da cucina. La Ghetti ha bloccato i polsi della omissis con la sua mano premendole sulla sbarra e con l'altra mano ha tagliato le unghie contro la volontà della ginnasta ... la omissis avvertiva dolore in quanto subito dopo si è lamentata con noi ... la Ghetti ha chiamato omissis alla scrivania chiedendo di mostrarle le unghie e ha preso sempre le stesse forbici grosse da*

cucina, ha iniziato a tagliare le unghie ma sotto vi era la ricostruzione, quindi non le unghie della omissis ... la Ghetti per tagliare le ricostruzioni della omissis senza strumenti adatti ha causato alla stessa delle ferite alle mani, aveva tutti lividi anche perché le unghie ricostruite in parte erano state tagliate ed in parte strappate ... finito la Ghetti ha preteso che la omissis raccogliesse i pezzi delle sue unghie per terra e che le buttasse via”; omissis audizione PF 22/9/2025: “durante l’allenamento la Ghetti ha detto alla omissis di tagliarle, omissis ha risposto di non volerle tagliare e quindi la Ghetti ha preso le forbici e le ha tagliate lei”), il comportamento dell’inculpata appare di evidente ed indubbia gravità, costituendo un chiaro abuso stante non solo l’assenza del consenso delle ginnaste minorenni ma anche dei loro genitori, consenso che nel caso della madre della omissis era di fatto stato negato. Se effettivamente le unghie lunghe (naturali o ricostruite che fossero) rappresentavano un pericolo per l’incolumità delle ginnaste, l’inculpata avrebbe dovuto impedire la prosecuzione dell’allenamento, o proibire alle atlete in questione di parteciparvi, invitandole a ritornare in palestra soltanto dopo aver dato seguito alle sue richieste.

Ma di certo non avrebbe dovuto assumere il comportamento che Lei stessa ha serenamente riferito, evidentemente dimostrando la carenza di qualunque consapevolezza sui limiti del proprio ruolo. E ciò senza considerare che la stessa inculpata nel medesimo verbale di interrogatorio ha riferito che **“omissis era una ragazza caratterialmente fragile ... alle scuole medie è stata anche vittima di bullismo”**, circostanze che a quanto pare non la hanno indotta ad astenersi dal comportamento abusante.

Il livello di percezione di ciò che un’allenatrice può fare e ciò che non deve fare dimostrato dall’inculpata nei due casi precedenti, rende perfettamente credibili i fatti contestati nei capi di inculpazione b) ed e).

In particolare per quanto attiene al capo b) agli atti risultano le seguenti dichiarazioni:

- omissis (audizione PF 19/9/2025): **“ogni tanto alzava le mani, come sberle, prese al collo e dai vestiti. Lo ha fatto a danno di tutte le ginnaste, soprattutto quelle più piccole come omissis ... la omissis era in spaccata e la Ghetti la stava spingendo con forza per farla scendere, la omissis si opponeva perché aveva dolore, la Ghetti allora la prese per il collo con violenza graffiandola. Vi erano anche delle foto. Mentre la alzava per il collo la insultava dicendole che era una cretina ed una deficiente, che non avrebbe mai fatto niente nella vita”**;
- omissis (audizione PF 19/9/2025): **“ha messo le mani al collo alla omissis. La stessa stava facendo una spaccata, la omissis non riusciva a toccare per terra con il bacino quindi Livia è andata per spingerla con il bacino in basso per farla toccare, la omissis piangeva in quanto aveva dolore e per questo cercava di alzarsi ma la Ghetti la prese per il collo con tutte e due le mani scuotendola con forza e graffiandola ... tirate di capelli e schiaffi erano frequenti nei confronti della omissis”**;
- omissis, madre della ginnasta omissis (denuncia PS di Brescia): **“il giorno 8/10/2024 mia figlia mi riferiva tramite messaggi whatsapp che la Ghetti aveva picchiato la sua compagna omissis a tal punto da provocarle un magone nella pancia e di non riuscire a guardare quanto stesse accadendo ... il giorno 8/1/2025 mia figlia mi riferisce che la sua**

compagna di squadra omissis è stata aggredita dalla Ghetti tirandole i capelli e afferrandola per il collo lasciandole evidenti segni”.

Agli atti vi è la fotografia dei graffi sul collo della ginnasta *omissis* che appaiono verosimilmente compatibili con un atto volontario e non certo con un atto accidentale come riferito dall’incolpata nel verbale di interrogatorio della Procura della Repubblica di Ferrara o come riferito dalla stessa *omissis* le cui dichiarazioni devono ritenersi del tutto inattendibili visto che:

- ha intenzione di proseguire gli allenamenti alla ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI;
- la madre *omissis* intrattiene un rapporto non meglio precisato con le incolpate (testimonianza *omissis*: “*la mamma di omissis ... era sempre in palestra perché faceva le pulizie nei bagni ... so che la mamma di omissis fuori dall’attività di pulizie all’interno della palestra non svolge altri lavori. A volte la mamma di omissis aiutava la mamma della Ghetti quando veniva in palestra. Quelle volte che veniva in palestra si chiudevano all’interno di uno stanzino a parlare*”; *omissis* audizione PF del 5/7/2025: “*omissis lavora sostanzialmente presso la società e, in cambio, la figlia non paga la retta e le trasferte*”);
- ha riferito di non sapere che le avessero scattato una foto del graffio, circostanza assai poco credibile vista la distanza dello scatto e la posizione assunta dal soggetto inquadrato, a “favore di camera”, proprio per rendere più visibile la zona del collo interessata.

In relazione al capo e) dell’incolpazione i fatti trovano conferma nella dichiarazione di *omissis* (audizione PF 19/9/2025): “***Ricordo un altro episodio avvenuto nel dicembre 2023 ai campionati italiani di Ancona. Dovevamo andare a scaldarci e la Ghetti sosteneva che eravamo in anticipo di un’ora. La omissis fece presente alla Ghetti che eravamo in anticipo e in risposta quest’ultima le prese il braccio destro con rabbia conficcandole le unghie e facendole del male, nel contempo dicendole che decideva lei gli orari e di stare zitta. Ciò è avvenuto sugli spalti anche alla presenza di alcuni spettatori***”. L’episodio, sufficientemente dettagliato, trova riscontro nei messaggi vocali inviati da *omissis*, madre della *omissis*, evidentemente informata direttamente dalla vittima di tale comportamento: “***ha detto che la Livia le ha preso la mano alla omissis e gli ha stretto il braccio, gli ha infilato le unghie come ha fatto con la omissis, dicendole basta! la pianti? e gli ha tirato una sberla ... ha infilato le unghie a omissis, a mia figlia, perché cercava di farla star calma e gli ha dato anche, non so, una sberla sulla testa ... ci ha fatto proprio vedere i segni delle unghie nelle mani ... sul polso e ce l’ha raccontata***”.

In relazione al capo d) dell’incolpazione, i fatti contestati non risultano suffragati da elementi sufficienti. Infatti la versione accusatoria riferita da *omissis* è stata smentita da *omissis* nel corso della testimonianza (“***a me non è mai capitato che la Ghetti abbia lanciato un cerchio, nego tale episodio***”). Inoltre, i messaggi audio sulla vicenda intercorsi tra la madre della *omissis* e la madre della *omissis* appaiono troppo generici.

In considerazione di quanto sopra devono ritenersi provati gli illeciti di cui ai capi b), c) ed e) dell’atto di deferimento.

Sul capo di incolpazione f):

Anche per i fatti qui contestati risultano agli atti versioni contrastanti. In particolare *omissis* nell'audizione PF del 19/9/2025 ha riferito: **“Non c'erano punizioni. Non sono mai stata punita e non ho mai visto nessuno esser punito”**. Tuttavia la sua versione appare meno credibile stante la sua attuale posizione in seno alla ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI (**“attualmente sto frequentando i corsi di formazione per diventare allenatrice alla Putinati”**).

Diametralmente opposte le dichiarazioni rilasciate da *omissis*:

- *omissis* (audizione PF del 19/9/2025): **“Se non facevamo bene gli esercizi la Ghetti ci puniva non facendoci bere. Fin quando l'esercizio non era perfetto ci era vietato di bere, capitava che non ci faceva bere anche per ore, se l'allenamento iniziava alle 9 del mattino arrivavamo anche alle 13 senza bere. Ciò avveniva anche con il caldo quando si faceva la squadra, ossia maggio giugno. Infatti era così tanto abituata a farlo con noi che la Ghetti, in qualità di referente regionale, quando convocava le ginnaste per gli allenamenti regionali, faceva lo stesso anche con loro tanto che una allenatrice di queste ragazze si lamentò con la Ghetti della cosa. Questa cosa ci è stata riferita dalla Ghetti in palestra. Altre punizioni consistevano nel non farci andare in bagno fin quando non facevamo l'esercizio in maniera corretta, ciò accadeva anche quando avevamo il ciclo. Si comportava in maniera più severa nelle settimane antecedenti le competizioni. Altra punizione consisteva nel farci andare negli spogliatoi fin quando non chiedevamo scusa alla Ghetti, quest'ultima punizione era comminata sia per gli esercizi non fatti bene sia per qualche nostro atteggiamento non condiviso dalla Ghetti”**;
- *omissis* (audizione PF del 19/9/2025): **“Ci faceva stare in piedi tanto tempo, non ci faceva bere per tante ore così come non ci faceva andare in bagno. Anche per più di 5 ore ci impediva di bere ed andare in bagno anche se avevamo necessità. Io le dicevo di avere la necessità ma la Ghetti non mi faceva andare. Anche quando avevamo il ciclo non ci permetteva di andare in bagno”**.

Rilevante a tal fine appare la dichiarazione di *omissis* nel corso dell'audizione PF del 22/9/2025 ove, pur rendendo una versione complessiva dei fatti favorevole all'incolpata, ha ammesso che **“Per andare in bagno dovevamo chiedere il permesso, per bere no. Forse è successo una volta che avevamo fatto arrabbiare la Ghetti perché avevamo davvero esagerato e ci ha punito ma poi anche lei ha capito che aveva esagerato”**.

In considerazione di quanto sopra deve ritenersi provato l'illecito di cui al capo f) dell'atto di deferimento, seppur non sia possibile affermare se il comportamento tenuto dalla incolpata abbia assunto una connotazione abituale o ricorrente nel tempo o si sia limitato ad uno o più episodi.

Sui capi di incolpazione di cui alle lett. g), h), i), j) e k) il quadro probatorio appare insufficiente a pervenire ad una pronuncia di colpevolezza. In particolare:

- relativamente al capo di cui alla lett. g) le parole che la *omissis* attribuisce alla Ghetti sembrano denotare solo lo scetticismo di quest'ultima sull'efficacia del busto, mentre la scelta di non indossarlo ulteriormente è della stessa *omissis*;

- relativamente al capo di cui alla lett. h) l'inculpazione risulta generica, non essendo possibile evincere quante siano state le assenze delle atlete alle lezioni, né è dato sapere quale esito abbia avuto l'anno scolastico;
- relativamente al capo di cui alla lett. i) non vi è prova né del danno, né del nesso causale con la condotta attribuita all'inculpata;
- relativamente al capo di cui alla lett. j) nell'audizione del 22/9/2025 *omissis* ha riferito che, a seguito del malessere patito da *omissis*, "*omissis ha aiutata a riprendersi ma non mi ricordo se è arrivato un medico o un'autambulanza, è stato tre anni fa. omissis poi ha continuato ad allenarsi*". Tale dichiarazione è insufficiente ad individuare una responsabilità in capo alla Ghetti in assenza di ulteriori dettagli sull'evento, potendo anche essersi trattato di un normale calo di zuccheri, come farebbe pensare la circostanza che in seguito (e non è dato sapere dopo quanto tempo) la ginnasta abbia ripreso ad allenarsi;
- relativamente al capo di cui alla lett. k) la circostanza contestata non risulta dimostrata.

In conclusione devono ritenersi provati i capi di inculpazione di cui alle lett. a), b), c), e) ed f) a carico di GHETTI LIVIA stante la violazione degli artt. 2, commi 1 e 3) e 6, comma 1, del Regolamento Giustizia FGI; degli artt. 1, 2 e art. 4, comma 2, del Codice comportamento sportivo CONI; dell'art. 10, comma 1-lett. a) e c) delle linee Guida FGI del 30.08.2023 per la Predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Con le aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI.

Conseguentemente deve ritenersi fondato anche il capo di inculpazione a carico della ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, per responsabilità oggettiva in ordine alle condotte contestate alla propria tesserata Livia Ghetti, in violazione dell'art. 6 comma 5, del Regolamento di Giustizia.

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
- **Sentite le conclusioni della Procura e della difesa;**
- **Commina a LIVIA GHETTI la sanzione della sospensione di mesi sedici, aumentata di mesi otto per la ricorrenza delle aggravanti ex art. 22, comma 2, lett. a), c) e d) del Regolamento Giustizia FGI, e quindi nel complesso mesi ventiquattro;**
- **Irroga alla ASD GINNASTICA ESTENSE OTELLO PUTINATI la sanzione della ammenda quantificata in € 4.000,00.**

Tutte le somme dovute per le suddette ammende dovranno essere versate nelle casse della Federazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Il Tribunale dispone, infine, che la presente sentenza resti pubblicata sul sito della Federazione per mesi 12.

Riserva le motivazioni del provvedimento entro i termini previsti dal regolamento.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

**f.to Avv. Giuseppe Maria Riccio
f.to Avv. Ilaria Pietroletti
f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente
Componente
Componente**